

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPITELLA, BOMPIANI, AGNELLI Arduino,
CALLARI GALLI e VESENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1991

Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in
Istituto centrale per la Discoteca di Stato e sulle biblioteche
pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici

ONOREVOLI SENATORI. - La Discoteca di Stato, istituita con il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, convertito dalla legge 3 gennaio 1929, n. 81, modificato con la legge 18 gennaio 1934, n. 130, attualmente opera nell'ambito dell'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali.

L'eccezionalità della consistenza del patrimonio culturale che la Discoteca di Stato conserva, soprattutto in campo musicale, è abbastanza nota; meno conosciuta ma non meno importante è l'opera di valorizzazione in campo teatrale che la Discoteca realizza tramite una apposita sezione all'uopo dedicata, e che, grazie anche alla collaborazione della Presidenza del Consiglio e della RAI-TV, si è arricchita di numerosissime registrazioni di opere teatrali.

Altro settore di particolare importanza nell'ambito della Discoteca di Stato è quello dedicato alla raccolta delle voci storiche, per l'arricchimento del quale nel 1982 fu realizzato un progetto per la riproduzione sonora per le voci degli esponenti più ragguardevoli della vita socio-politica e culturale della nazione.

Di particolare incidenza, per la valorizzazione del patrimonio culturale della Discoteca di Stato, sono le iniziative di diffusione popolare, curate dalla Discoteca in occasione della settimana per i beni musicali.

Per la Discoteca di Stato si impone la necessità di una estesa autonomia per una più generale fruizione dei beni raccolti e la possibilità di assicurare la migliore conservazione del patrimonio, una sua più genera-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le fruizione e l'incremento della raccolta dei beni stessi.

È pertanto necessario configurare la Discoteca di Stato come istituto culturale del Ministero con la relativa autonomia amministrativo-contabile.

La norma che si propone stabilisce la trasformazione della Discoteca di Stato in istituto centrale ed estende alla stessa la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, relativa agli istituti centrali.

L'articolo proposto prevede altresì un adeguamento della dotazione finanziaria annua del nuovo istituto centrale, nonché un intervento finanziario in favore delle biblioteche pubbliche statali annesse ai monumenti nazionali.

In proposito si ricorda che il regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501, all'articolo 2 elenca le biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali:

la biblioteca del Monumento nazionale di Casamari;

la biblioteca del Monumento nazionale di Cava dei Tirreni;

la biblioteca del Monumento nazionale di Farfa;

la biblioteca del Monumento nazionale di Grottaferrata;

la biblioteca del Monumento nazionale di Montecassino;

la biblioteca del Monumento nazionale di Montevergine;

la biblioteca del Monumento nazionale dei Gerolamini di Napoli;

la biblioteca del Monumento nazionale di S. Giustina di Padova;

la biblioteca del Monumento nazionale di Praglia;

la biblioteca del Monumento nazionale di Subiaco;

la biblioteca del Monumento nazionale di Trisulti.

La legge 2 dicembre 1980, n. 803, recante «Norme concernenti il funzionamento delle

biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui all'articolo 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501», ha assegnato, per il funzionamento delle stesse, 344 milioni di lire annue.

Tale somma, ripartita tra le varie biblioteche, è accreditata ai conservatori degli stabilimenti ecclesiastici con i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula apposite convenzioni biennali.

A distanza di pochi anni, detta somma si è rilevata insufficiente a sopperire alle reali necessità finanziarie per il pagamento di stipendi, oneri previdenziali e indennità integrativa speciale spettante al personale assunto dai conservatori degli stabilimenti ecclesiastici in base alle citate convenzioni biennali.

Gli stipendi erogati attualmente sono quelli spettanti alla qualifica iniziale del corrispondente livello del personale non di ruolo assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285. A far data dalle convenzioni sono aggiornati esclusivamente per lo stipendio, mentre la misura delle indennità integrativa speciale è quella relativa all'anno 1980.

Nel corso di questi anni è stata perciò accreditata ai conservatori ecclesiastici una somma fissa che non ha potuto tenere conto degli aumenti intervenuti nel simile trattamento economico del personale civile dello Stato.

È necessario pertanto aumentare lo stanziamento previsto dalla citata legge n. 803 del 1980, così da consentire l'adeguamento degli stipendi e oneri connessi.

Attualmente i 344 milioni annui sono utilizzati come dall'unito prospetto, al cui totale di lire 341.830.800 vanno aggiunti lire 2.169.200 di assegni familiari pagati ai dipendenti della biblioteca di Montevergine raggiungendo così il totale complessivo di lire 344.000.000.

Per le predette ragioni, raccomandiamo l'approvazione del presente disegno di legge, che consta di un unico articolo.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

BIBLIOTECHE ANNESSE AI MONUMENTI NAZIONALI
SITUAZIONE DEL PERSONALE ALL'11 LUGLIO 1991

MONUMENTI NAZIONALI		8° LIV	7° LIV	6° LIV.	4° LIV	2° LIV.	TOTALE
CASAMARI	N. impiegati	1				1	2
	Stipendi	14.392.704				9.222.228	23.614.932
CAVA DEI TIRRENI	N. impiegati	1		1		1	3
	Stipendi	14.392.704		11.618.124		9.222.228	35.233.056
FARFA	N. impiegati	1				1	2
	Stipendi	14.392.704				9.222.228	23.614.932
GROTTAFERRATA	N. impiegati	1		1		1	3
	Stipendi	14.392.704		11.618.124		9.222.228	35.233.056
MONTECASSINO	N. impiegati	1	1			1	3
	Stipendi	14.392.704	12.753.024			9.222.228	36.367.956
MONTEVERGINE	N. impiegati	1		1		1	3
	Stipendi	14.392.704		11.618.124		9.222.228	35.233.056
GEROLAMINI DI NAPOLI	N. impiegati	1	1		1		3
	Stipendi	14.392.704	12.753.024		10.231.032		37.376.760
S. GIUSTINA DI PADOVA	N. impiegati	1	1		1		3
	Stipendi	14.392.704	12.753.024		10.231.032		37.376.760
PRAGLIA	N. impiegati	1		1			2
	Stipendi	14.392.704		11.618.124			26.010.828
SUBIACO	N. impiegati	1	1				2
	Stipendi	14.392.704	12.753.024				27.145.728
TRISULTI	N. impiegati	1			1		2
	Stipendi	14.392.704			10.231.032		24.623.736

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Discoteca di Stato è trasformata in Istituto centrale per la Discoteca di Stato. All'Istituto si applicano le disposizioni relative agli istituti centrali del Ministero per i beni culturali ed ambientali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

2. L'assegnazione annua alla Discoteca di Stato di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 1981, n. 74, è fissata in lire 1.150 milioni per il 1991, lire 700 milioni per il 1992 e lire 1.300 milioni per il 1993.

3. La somma assegnata dall'articolo 1, primo comma, della legge 2 dicembre 1980, n. 803, per le spese di personale necessario ad assicurare il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici è fissata in lire 1.294 milioni per il 1991, in lire 844 milioni per il 1992 e lire 1.444 milioni per il 1993.

4. A decorrere dal 1994, l'ammontare degli stanziamenti di cui ai commi 2 e 3 è stabilito con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

5. Al maggior onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1.900 milioni per il 1991, lire 1.000 milioni per il 1992 e lire 2.200 milioni per il 1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.